



UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
Associazione di Promozione Sociale

REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del ...04 novembre 2019.....

Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Albano Laziale ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) e ratificato all'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Art. 1 Denominazione - Sede

1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell'Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
2. L'utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).
3. L'indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 Adesioni

1. Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione.
2. Con l'iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitrè – APS.
3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale ed a quella di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
4. Le quote annuali di adesione alla Sede Locale e quella di adesione all'Associazione Nazionale saranno poste e registrate in maniera distinta sul modello di iscrizione annuale.
5. Essa non è mai trasmissibile e non è mai rimborsabile anche in caso di perdita della qualifica di Associato.
6. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono dallo status di Associato ma vengono considerati "dormienti" perdendo il diritto di partecipare a tutte le attività didattiche e culturali che la sede Locale organizza. Almeno dopo cinque anni, di mancato versamento della quota sociale, e comunque a discrezione dell'Organo di Amministrazione quest'ultimo può deliberare la cancellazione dal libro soci del socio "dormiente" che perde la qualifica di Associato, per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

Art. 3 – Associati

1. Si considerano Associati alla Sede Locale:

- a. Associati fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione.
 - b. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare le 5 unità.
 - c. Associati Volontari Docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
 - d. Associati Corsisti: tutti coloro che chiedono di partecipare ai corsi in programma.
 - e. Associati Sostenitori.
 - f. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
2. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione locale e nazionale. L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l'esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
 3. Tutti gli Associati hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
 4. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.

Art. 4 - Assemblee degli Associati

1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati. Qualora la Sede avesse più di 500 associati ogni associato può essere portatore fino ad un massimo di 5 deleghe.
3. Le votazioni sono normalmente palesi; sono a scrutinio segreto quando riguardano persone, per l'elezione degli Organi sociali o ad insindacabile giudizio dell'Organo di Amministrazione.
4. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa modifica del documento statutario, con modalità che consentano la verifica dell'identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
5. Per quanto riguarda le competenze dell'Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all'art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Commissione elettorale

1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dall'organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) fra gli Associati, con compiti di:
 - a. organizzare le attività di voto;
 - b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
 - d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;

- e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 - f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
2. Le elezioni degli organi istituzionali saranno regolate da apposito regolamento;
 3. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

1. Sono Organi della Sede locale:
 - a. L'Assemblea degli Associati
 - b. Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
 - c. Il Presidente
 - d. L'Organo di controllo (*Se eletto*)
 - e. Comitato Tecnico Scientifico;
2. Sono Cariche della Sede locale:
 - a. Il/i Vice Presidente/i
 - b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 - c. Il Segretario
 - d. Il Tesoriere
 - e. I Consiglieri in numero da 2 a 6

Art. 7 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
2. Il L'Organo di Controllo (Consiglio Direttivo) viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell'Accademia di Umanità.
6. Per l'elezione dell'Organo di Amministrazione verrà redatto apposito regolamento.

Art. 8 – Organo di controllo (Qualora Eletto)

1. Organo di controllo è monocratico; viene eletto dall'Assemblea degli Associati su proposta dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo), anche al di fuori dei propri componenti.
2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
3. I componenti l'Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto
4. Per l'elezione dell'Organo di Controllo verrà redatto apposito regolamento.

Art. 9 – Accademia di Umanità

1. L'Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l'azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell'Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l'assistenza sociale, ecc.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

1. Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.). Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità,

Art. 11 – Norme didattiche

1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
4. Per i corsi e laboratori, il l'Organo di Amministrazione, determina ed approva la quota integrativa a sostegno e copertura delle spese da sostenere per la gestione e realizzazione delle specifiche attività corsuali oltre alla quota Associativa locale.
5. Le attività corsuali saranno oggetto di apposito regolamento.

Art. 12 – Docenti

1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 13 – Rimborsi Spese

1. Il rimborso delle spese agli aventi diritto saranno oggetto di apposito regolamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 14 – Assistenti

1. Qualunque Associato della Sede può fare l'Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo.
2. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare tutte le attività della Sede ma non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE del Lazio o di altre Regioni.
1. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell'iscrizione ai laboratori o corsi, dell'Associato della Sede.

Art. 16 – Regolamenti

Per la gestione delle attività amministrative ed organizzative verranno redatti regolamenti dettagliati anche per le seguenti categorie di argomenti:

1. Regolamento Soci Volontari;
2. Regolamento interno (Gestione attività, Gestione richiesta visione documenti, ecc...)